

Publicato il 27/03/2020

N. 03682/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09411/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9411 del 2019, proposto da Babcock Mission Critical Services Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Laura Pierallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Laura Pierallini in Roma, viale Liegi n. 28;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del bando di gara pubblicato in GUUE/S115 del 18.6.2019 e in GURI n. 78 del 5.7.2019, della relativa lex specialis, tra cui il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico in relazione alla procedura

aperta indetta dalla Regione Lazio, Direzione centrale acquisti, per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando di gara pubblicato in G.U.U.E./S115 del 18 giugno 2019 e in G.U.R.I. n. 78 del 5 luglio 2019, la Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di durata quinquennale del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 (CIG 79342996A9); importo a base d'asta: € 53.850.000,00, IVA esclusa.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi per la qualità e 30 punti per il prezzo (art. 18 disciplinare di gara).

Con il ricorso in esame, la società ricorrente, che opera nel settore dell'elisoccorso, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, evidenziando che alcune clausole della lex specialis non le consentirebbero di partecipare alla gara.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non essendo (a suo dire)

impugnate clausole immediatamente escludenti; nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.

Con ordinanza n. 6062/2019 è stata accolta l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

In data 31 gennaio 2020, la Regione Lazio ha depositato un'istanza di rinvio della udienza pubblica, facendo rilevare che l'Amministrazione ha avviato un procedimento diretto alla eliminazione degli elementi di incertezza presenti nella lex specialis, al fine di consentire agli operatori economici di formulare un'offerta seria e ponderata.

La parte ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio.

All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2020, non ravvisandosi la sussistenza di validi motivi per il differimento della udienza di trattazione (la dichiarata volontà dell'Amministrazione regionale di emendare la lex specialis implica necessariamente la riapprovazione del bando di gara e la riapertura dei termini per consentire agli operatori economici di poter partecipare alla procedura di gara), la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione regionale.

L'eccezione è infondata.

Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, la cui validità è stata di recente confermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, vanno fatte rientrare nel genus delle "clausole immediatamente escludenti" (con conseguente onere di immediata impugnazione) "le fattispecie di:

a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per

